



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

- Cod. Fisc. 80010270-

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 22 Luglio 2024

OGGETTO: Ordinanza di deroga emissioni sonore. – Eventi “ESTATE 2024” Società ITALCAVE S.P.A.

IL SINDACO

Premesso che:

- è pervenuta all'attenzione dell'Amministrazione comunale una istanza, a firma del sig. De Marzo Giovanni, in qualità di amministratore unico della società Italcave S.P.A, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 15713 in data 17/07/2024, con la quale si chiede l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici prefissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- nei giorni 23 e 30 luglio 2024 si svolgeranno una serie di eventi nell'area all'aperto ricompresa nell'ambito dello Stabilimento balneare “Fatamorgana”;
- tali eventi prevedono diverse serate all'insegna dell'enogastronomia, della cultura, dello svago;
- durante tali manifestazioni è prevista inoltre l'esibizione di gruppi musicali, che comporterà il superamento del limite di emissioni sonore all'esterno;

Visto:

- il piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di C.C. n. 89 del 30/08/2007;

Considerato che:

- tali spettacoli rappresentano un'attività complementare a quella della somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;
- l'art. 17 c. 2 e 4 della Legge Regionale, 12 febbraio 2002, n. 3, prevede che il Comune può concedere deroghe ai limiti acustici.

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte, l'eccezionalità dell'evento, possa giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite di emissioni sonore, di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e dalla L.R. 3/2002, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio, nonché per un maggior coinvolgimento della stessa popolazione sotto il profilo sociale;

Visti:

- D.P.C.M. 1/03/91 e s.m.i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26/10/95 n. 447 e s.m.i "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M. Ambiente 16/03/98 e s.m.i "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26/05/1998, serie g. n. 120);

- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 e smi "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- L.R. 30 novembre 2000, n. 17 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. 18/07/2002, L 189/12);
- Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 262 e smi, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (suppl. ordin. alla G.U. 21/11/2002, serie g. n. 273);
- D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi "norme in materia ambientale";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122";
- Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DISPONE

Limitatamente alle serate 23 e 30 luglio 2024, la deroga al limite dei valori delle emissioni sonore di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14.11.97 e L.R. n. 3/2002, e ai limiti orari, così come segue:

- fino alle ore 01,00 dei giorni 24/07/2024 e 31/07/2024 giusta disposizione dell'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14;

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti.

Restano ferme tutte le eventuali prescrizioni specifiche della componente acustica, impartite dalla C.C.V.L.P.S.;

E' fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

A ogni modo, dalle ore 00.00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale, secondo le modalità di cui sopra.

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/195 e dalla L.R. 3/2002 e dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

AVVERSO

la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 718/1990 n. 24 e s.m.i., chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/7/1993.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio online del Comune ed è inviata:

- al Comune di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri;
- alla Prefettura di Taranto;
- alla Questura di Taranto;

Il Responsabile del SUAP

Pasquale D'Amato

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 Del d.lgs n. 39/1993 s.m.i.



IL SINDACO
Avv. Pietro D'Alfonso